

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA CARMINE SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. CITADIN MARTINS EDER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/FROSINONE DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Citadin Martins Eder e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete